



CITTA' DI FERENTINO

Medaglia d'oro al Merito Civile

ORDINANZA N. 03 del 16 GEN 2020

PROT. N. 1082

Oggetto: Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria.
Interventi emergenziali. FASE 2

IL SINDACO

Premesso che la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al BURL n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;

Rilevato che con il sopra citato piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

Visto il D. Lgs. n. 351 del 04-08-1999 recante il seguente titolo "Attuazione della direttiva 96/62 CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

Visto il D.M. n. 60 del 02-04-2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, con il quale è stata recepita la direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente;

Vista la D. G. R. L. n. 1316 del 05-12-2003 avente per oggetto "Nuove misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio" che ha stabilito i valori di riferimento per le concentrazioni medie giornaliere, al raggiungimento dei quali l'Amministrazione Comunale deve attivare provvedimenti di emergenza, volti al miglioramento della situazione di inquinamento in atto;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 dicembre 2009 n. 66, con la quale è stato approvato il "Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria" in attuazione del decreto legislativo n. 351/99 art. 8, misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite e art. 9, requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori ai valori limite";

Vista la deliberazione della Regione Lazio con n. 536 del 15/9/2016 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'allegato 4 della DGR n° 217 del 18/5/2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.Lgs 155/2010";

Visto l'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e sm.i.;

Considerato che, a seguito dei risultati della valutazione della qualità dell'aria per l'anno 2015, in base a quanto riportato nel D.Lgs 155/2010, è stata rivista dall'ARPA LAZIO la classificazione del Comune di Ferentino;

Rilevato che, a seguito della nuova classificazione citata, il Comune di Ferentino ha mutato la propria classe di appartenenza ed è stato inserito nella c.d. "CLASSE I" con la conseguente necessità di adottare specifici provvedimenti;

Vista la delibera di G.C. n. 60/2017 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano di Intervento Operativo per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, con il quale vengono individuati sia gli interventi strutturali ritenuti idonei a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, che quelli contingibili da applicarsi nelle situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge;

Considerato che il par. 5 del suddetto Piano prevede una serie di interventi contingibili ed urgenti da attuare in situazioni emergenziali distinti in una serie di moduli di azione crescente, legati al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria.

Viste le Ordinanze del Sindaco n. 18/2019 e la n. 19/2019 con le quali sono state adottate una serie di misure per il risanamento della qualità dell'aria nonché vietate una serie di azioni in contrasto, sia per quanto attiene ai divieti di accensione fuochi e riscaldamento limitati nonché ai divieti inerenti la circolazione veicolare in determinate aree della città;



CITTA' DI FERENTINO

Medaglia d'oro al Merito Civile

Dato atto che, nel caso in cui si verificano le condizioni di criticità indicate nei paragrafi 5 e seguenti del citato P.I.O. di cui alla delibera di G.C. 60/2017, devono essere adottati, a mezzo specifica ordinanza del Sindaco, ulteriori provvedimenti contingibili ed urgenti di cui ai citati paragrafi;

Considerato che si stanno verificando le situazioni emergenziali per la valutazione di Criticità per la Qualità dell'aria secondo quanto previsto dalla Delibera Giunta Comunale n. 60/2017;

Vista l'ordinanza sindacale n. 08 del 15/01/2020, prot. n. 949, adottato in linea con quanto previsto dal par. 5.2 del citato P.I.O.;

Atteso che alla data odierna risulta un secondo superamento consecutivo dei valori soglia, in particolare per quanto concerne la media giornaliera del PM10, per cui si rende necessario attuare le misure previste dal paragrafo 5.3 del prefato P.I.O.;

Preso atto, altresì, delle stime previsionali di ARPA Lazio inerenti un potenziale superamento dei valori di soglia media giornaliera del PM 10 per i successivi due giorni consecutivi;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 5 punto 3 del prefato piano approvato con delibera di G.C. 60/2017;

Considerato necessario quindi dover attivare immediatamente i provvedimenti contingibili previsti dalla normativa regionale così come recepita dalla delibera di G.C. 60/2017 con il P.I.O., al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;

Ritenuto opportuno adottare il provvedimento ordinatorio previsto dal Piano di Intervento Operativo del Comune di Ferentino, nel caso di raggiungimento del valore di criticità di cui al paragrafo 5.3;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

con decorrenza dal giorno 17 Gennaio 2020 fino alla cessazione della fase emergenziale le seguenti limitazioni:

1. è vietata la circolazione dalle ore 08.30 fino alle ore 18.30 nell'area urbana - come delimitata con D.G.C. n. 7 del 12.01.2017 (*FASCIA GIALLA TAV. N. 1*), circoscritta dalle seguenti strade: via Consolare (Porta Montana), viale Guglielmo Marconi (Bivio Vascello), via Valeria, via Consolare intersezione con via Cavour, via Antica Curia, via del Ierone, dei seguenti veicoli:
 - a) autoveicoli, ad uso privato, alimentati a diesel Euro 3 e precedenti, ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla direttiva 1999/96/CE- riga A e successive;
 - b) autoveicoli adibiti al trasporto merci, alimentati a diesel Euro 2 e precedenti, ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla direttiva 1999/96/CE- riga A e successive, fatta salva la finestra temporale dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
 - c) autoveicoli alimentati a benzina Euro 1 e precedenti, ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla direttiva 1999/96/CE- riga A e successive.

Le suindicate limitazioni non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile e vigili del fuoco, servizi sanitari, servizi pubblici in generale (trasporto pubblico, nettezza urbana, servizio idrico integrato, fornitura energia elettrica, fornitura gas) oltre a veicoli adibiti a servizio di persone disabili, veicoli elettrici e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Municipale per esigenze speciali.

2. Limitazione di erogazione dell'energia termica mediante riduzione della temperatura massima dell'aria negli ambienti:



CITTA' DI FERENTINO

Medaglia d'oro al Merito Civile

a) il periodo massimo di funzionamento degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti è stabilito in 8 ore

Sono fatte salve tutte le altre limitazioni previste con provvedimento sindacale n. 08 del 15/01/2020, prot. n. 949, nonché con precedenti ordinanze sindacali attualmente vigenti n. 18/2019 e n. 19/2019

INCARICA

Il Corpo della Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia, indicate nell' art.12 del D. Lgs. 285/92, per l'esecuzione alla presente Ordinanza.

Il Settore Ambiente, unitamente al Settore LL.PP Manutenzione, è incaricato di dare attuazione alla presente Ordinanza, adottando ogni misura necessaria con specifico riferimento ai " Compiti del Comune" di cui agli articoli 9, 16 e 25 del vigente Piano regionale della Qualità dell'Aria - Norme di Attuazione.

Il Settore Ambiente, a norma dell'articolo 28 del Piano citato, dovrà riferire circa l'efficacia delle misure adottate, trasmettendo le relative risultanze alla Regione Lazio.

I provvedimenti disposti potranno subire modifiche ed integrazioni a seconda dei livelli di inquinamento atmosferico misurati.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia reso noto con ogni mezzo e con il più ampio ricorso agli strumenti di comunicazione di massa;
- Che le disposizioni emesse hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano esclusivamente la circolazione nella fase dinamica e non i veicoli in sosta;
- Che sia effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di specifica segnaletica per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.



Il Sindaco
(Avv. Antonio Pompeo)

IL VICE SINDACO

(Luigi Vittori)